Il giorno 23 del mese di giugno 2011, preso la sede dell'Azienda di Via Ammiraglio Gravina 2/E è stato stipulato il seguente

Verbale di Accordo

tra:

la Direzione Aziendale dell'AMG ENERGIA S.p.A. rappresentata dal Direttore Ing. Giuseppe Alia, assistito dal Dr. Fabio Bernardi, Dirigente dell'Area Personale

e

Le Organizzazioni Sindacali, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uilcem-Uil, rispettivamente rappresentate dai Signori, Michele Valentino, Giovanni Musso e Bartolo Mancuso

PREMESSO CHE

- Il lavoratore non può allontanarsi dal servizio se non preventivamente autorizzato dal capo gerarchico o dal proprio dirigente;
- Il ccnl per il settore gas-acqua prevede che: "al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda può accordare, compatibilmente con le esigenze di servizio e sempre che ricorrano giustificati motivi, permessi retribuiti o non retribuiti di breve durata";
- Con accordo sindacale sono stati istituiti i permessi per "cambio assegno" pari a 45 minuti per ogni mensilità percepita (11 ore e 25 minuti annuali);
- Con accordo sindacale sono state istituite le ore di tolleranza per ritardo orario pari a 4 ore trimestrali (16 ore annuali);
- Con comunicato a tutto il personale dipendente sono state riconosciute n. 6 ore di permesso retribuito e n. 12 ore di permesso non retribuito annuali;

SI CONVIENE

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. Il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente accordo, comunicato e/o disposizione riguardante i permessi e in sostituzione viene istituito per ogni lavoratore un monte ore permessi annuale pari a 60 ore di cui 48 ore retribuite e 12 ore non retribuite che l'azienda potrà accordare compatibilmente con le esigenze di servizio e sempre che ricorrano giustificati motivi;
3. La richiesta di permesso va effettuata per iscritto nell'apposito modulo. Per la fruizione del permesso è necessario che questo sia stato preventivamente autorizzato dal responsabile dell'unità organizzativa e consegnato all'ufficio presenze dell'azienda prima del godimento dello stesso;
4. L'uscita per permesso deve essere convalidata attraverso il badge aziendale. Anche il rientro dal permesso deve essere convalidato con il badge aziendale a meno che non coincida con la fine della giornata lavorativa;
5. Il monte ore di cui al punto 2 è comprensivo del permesso retribuito del cambio assegno pari a 45 minuti per ogni mensilità (11 ore e 25 minuti annuali), delle ore di tolleranza per ritardo orario pari a 4 ore trimestrali (16 ore annuali) e delle ore di permesso come indicate nel comunicato al personale dipendente pari a n. 6 ore retribuite e n. 12 ore non retribuite che vengono conglobate nel monte ore e di conseguenza vengono soppressi tali istituti;
6. Le ore di permesso potranno essere godute durante l'intero anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) e decadranno nell'anno successivo; resta inteso che non potranno essere monetizzate;
7. I permessi devono avere una durata minima pari a 15 minuti e una durata massima pari a 4 ore;

8. Per il primo anno di vigenza del presente accordo (anno 2011) il monte ore di cui al punto 2 sarà riproporzionato in ragione di mese. Pertanto, considerato che l'accordo avrà decorrenza 01 luglio 2011, le ore di permesso per l'anno 2011 saranno 24 retribuite e 6 non retribuite.

Dopo ampia discussione le OO.SS accettano.

Copia del presente accordo verrà depositata presso l'UPLMO.

Letto, confermato e sottoscritto

LA DIREZIONE AZIENDALE

Giuseppe Alia

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FILCTEM-CGIL Michele Valentino

FEMCA – CISL Giovanni Musso

UILCEM – CISL Bartolo Mancuso